

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 278

30 novembre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Oggetto consiliare n. 5147

RELAZIONE

A seguito della riforma costituzionale, l'artigianato, in quanto materia non ricompresa fra quelle di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2) né elencate fra quelle in cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3), risulta materia di competenza residuale riconosciuta alle Regioni.

Tale competenza è contemplata dalla previsione della clausola di cui all'art. 117 comma 4 in virtù della quale:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

La Regione Emilia-Romagna ha sempre sostenuto la funzione dell'artigianato come affermazione dei valori del lavoro, della solidarietà all'interno dell'azienda, della particolare qualità dei prodotti, attivando una politica per lo sviluppo dell'impresa artigiana con strumenti innovativi di ampio respiro diretti al mantenimento e allo sviluppo delle posizioni competitive raggiunte dalle imprese e al perseguimento di nuove mete.

Da qui le azioni intraprese, dirette ad accrescere il ruolo delle piccole imprese artigiane nella costruzione dell'economia della conoscenza, della qualità, dell'innovazione, dell'aggiornamento telematico, dell'internazionalizzazione, oltre che a sostenere nel tempo l'artigianato artistico e tradizionale.

In linea anche con l'Unione Europea, che mette al centro della crescita economica proprio il sistema delle PMI e che al fine di incentivarne la crescita e la competitività, ha incentrato la politica comunitaria proprio su una serie di azioni strategiche miranti a semplificare gli adempimenti burocratici e a ridurre gli oneri amministrativi, la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un processo di semplificazione normativa e amministrativa con l'obiettivo di creare un ambiente più favorevole per le imprese che operano nel territorio regionale. In particolare coordinandosi con il livello comunitario, si è tenuto conto dell'art. 16 della direttiva del Parlamento Europeo 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

All'interno di questo processo si colloca il progetto di legge regionale "Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato" il quale rappresenta un significativo contributo all'effettiva semplificazione delle procedure amministrative e dei flussi relativi allo scambio di infor-

mazione: la ratio è quella di evitare che inaccettabili appesantimenti e aggravii burocratici incidano sulla vita e l'attività delle imprese artigiane.

Il PdL in oggetto si collega con quanto previsto anche dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'articolo 9 disciplina la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", al fine di unificare gli adempimenti relativi agli aspetti previdenziali, fiscali e assistenziali, in relazione all'esercizio dell'attività produttiva.

Alla semplificazione amministrativa si affianca quella normativa, con l'abrogazione oltre che della precedente Legge regionale sull'artigianato 32/01, anche della Legge regionale 20/94 "Norme per la qualificazione delle imprese artigiane", i cui aspetti promozionali e di incentivazione sono stati inglobati e adeguatamente ripresi nella presente legge.

Il processo di semplificazione normativa e amministrativa sopra richiamato passa attraverso l'utilizzazione degli strumenti che la tecnologia, e in particolare l'ICT, offrono. Con riferimento all'utilizzo della tecnologia telematica, in linea con tutti gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, la Regione intende favorire, attraverso l'analisi e la conseguente reingegnerizzazione dei processi, il ricorso all'istituto dell'autocertificazione da parte delle imprese.

Tutto questo grazie alla gestione telematica delle pratiche on line, attraverso il quale il cittadino/impresa ha la possibilità di inviare la domanda, visualizzare lo stato della pratica e ricevere l'atto finale on line direttamente corredato di tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.

Sempre con riferimento alla semplificazione intesa come revisione dei meccanismi decisionali e procedurali e di razionalizzazione degli organismi amministrativi, il PdL in esame introduce nuove disposizioni normative e amministrative rispetto all'attuale L.R. 32/01 "Disciplina degli organi di tutela e rappresentanza dell'artigianato".

Ciò comporta il superamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e la conseguente ridefinizione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l'artigianato. In particolare la CRA si caratterizza quale organo preposto alla promozione, studio, e tutela dell'artigianato, con una rappresentanza e articolazione territoriali in grado di monitorare l'evoluzione del settore artigiano nelle singole realtà locali.

Ad essa si affianca il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, che conserva l'Albo delle imprese artigiane ed esercita le funzioni relative alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché di vigilanza e controllo a fronte delle modalità semplificate dell'autocertificazione e della comunicazione d'inizio attività; il Servizio agisce inoltre su precisa segnalazione della CRA e delle sue sezioni territoriali.

Il PdL presentato focalizza l'attenzione sull'Albo delle imprese artigiane e sulla costitutività dell'iscrizione, che costituisce condizione per la concessione di agevolazioni, sui processi di semplificazione atti a favorire le imprese artigiane; riprende e rafforza gli strumenti per lo sviluppo delle imprese artigiane già ricompresi nella Legge regionale 20/94 quali l'Osservatorio regionale (art. 25, L.R. 20/94) e i Progetti speciali (art. 10 medesima legge).

In particolare sono presenti diversi articoli per il sostegno al settore. In particolare azioni specifiche di sostegno sono previste per l'artigianato artistico e tradizionale, per le nuove imprese e il processo di ricambio generazionale, per il sostegno agli investimenti e al credito.

Passando all'esame dell'articolato i contenuti del progetto di legge sono i seguenti:

Articolo 1

Nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione nella sua competenza residuale in materia di artigianato e in base ai principi di semplificazione e di economicità dell'azione amministrativa, detta norme per la tutela, la promo-

zione e sviluppo dell'artigianato nelle sue diverse forme territoriali, produttive, artistiche e tradizionali.

Sono disciplinati inoltre gli interventi diretti alla incentivazione e alla crescita delle imprese, al loro sviluppo, al ricambio generazionale e alla successione dell'impresa.

Sempre nell'ambito della semplificazione e nello snellimento dell'azione amministrativa, disciplina la nuova procedura per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e valorizza il nuovo ruolo della Commissione regionale per l'artigianato.

Articolo 2

Prevede la costituzione dell'Albo regionale delle imprese artigiane, conservato presso gli uffici competenti della Regione e suddiviso anche in sezioni provinciali. Viene mantenuta l'obbligatorietà e l'efficacia costitutiva dell'iscrizione per tutte le imprese aventi titolo. Gli effetti costitutivi rappresentano condizione per la concessione delle agevolazioni per il settore artigiano.

La gestione delle iscrizioni è delegata alle Camere di Commercio.

Articolo 3

Sono normate le modalità di iscrizione, modificazione, e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane e alla separata sezione. La comunicazione unica di avvio, presentata per via telematica o su supporto informatico alla Camere di Commercio, vale quale comunicazione che consente l'acquisizione immediata della qualifica artigiana e l'avvio immediato dell'attività.

Sono previste inoltre le modalità della procedura di accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge nei casi dubbi.

Articolo 4

Prevede le comunicazioni da effettuarsi in ordine alle modificazioni e cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di omessa o tardata comunicazione.

Articolo 5

Valorizza il ruolo della Commissione regionale per l'artigianato. Disciplina la costituzione della Commissione e ne modifica la composizione rispetto alla normativa precedente, con 20 membri espressione del territorio, e delle organizzazioni di categoria più rappresentative, e 1 membro in rappresentanza della Regione.

Alla nomina dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente della CRA, provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

Articolo 6

In tale articolo sono elencate le funzioni e i compiti assegnati alla Commissione regionale per l'artigianato che, oltre alle funzioni attualmente svolte e normate dalla Legge regionale 32/01, ne aggiunge altre di carattere programmatico e conoscitivo: la formulazione di proposte e pareri in merito alla tenuta dell'Albo e alla programmazione e legislazione in materia di artigianato, e per i progetti promozionali di cui all'articolo 13; l'attività di studio, documentazione e indagine avvalendosi della struttura che svolge funzioni di Osservatorio regionale dell'artigianato.

Infine su segnalazione delle sezioni territoriali attiva la richiesta al Servizio competente per la procedura di accertamento e verifica delle iscrizioni all'Albo.

Articolo 7

Viene istituito il Servizio per le attività di amministrazione in materia di artigianato, adeguando in questo modo la struttura degli organi di rappresentanza per l'artigianato alla nuova nor-

mativa ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

Le funzioni del Servizio per le attività di amministrazione in materia di artigianato consistono nella tenuta e vigilanza sull'Albo, la decisione sulla sussistenza dei requisiti artigiani nei casi di attività regolamentate da leggi di settore e nei casi segnalati dalla Commissione regionale per l'artigianato, l'attribuzione della qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

Articolo 8

Indica le modalità attraverso le quali la Commissione regionale per l'artigianato è sottoposta al controllo della Giunta regionale.

Articolo 9

L'Osservatorio regionale dell'artigianato già previsto dalla Legge regionale 20/94, articolo 25 viene qui ridisciplinato in una forma più innovativa rispetto a quella prevista dalla sopra citata legge regionale. Viene rafforzata la sua funzione, consistente nello svolgimento dell'attività permanente di rilevazione, di analisi, e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano al fine di acquisire elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

Articolo 10

Per quanto riguarda l'artigianato artistico e tradizionale, sono presenti azioni di sostegno e valorizzazione al fine di favorire la conoscenza e la sedimentazione delle conoscenze e delle produzioni.

Articolo 11

Prevede il sostegno alle nuove imprese e il ricambio generazionale delle stesse con specifiche azioni di supporto.

Articolo 12

È dedicato agli specifici strumenti che la Regione intende attivare per promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane, la capitalizzazione e l'accesso al credito. Sono previsti interventi diretti a favorire l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali di garanzia,

controgaranzia e cogaranzia, la costituzione di fondi rotativi finalizzati alla erogazione di finanziamenti anche agevolati, la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito, il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionali, e infine la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.

Articolo 13

In tale articolo sono stati raggruppati gli interventi della Regione a favore della promozione delle attività artigiane valorizzando alcuni articoli della Legge regionale 20/94, quali ad esempio l'articolo 10, "Progetti speciali", e riconfermando gli interventi a favore di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, già previsti nell'articolo 5 della Legge regionale 32/01.

Articolo 14

La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane.

Articolo 15

Introduce il richiamo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per tutti i finanziamenti rivolti allo sviluppo, alla valorizzazione, e alla promozione dell'artigianato.

Articolo 16

Prevede l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa.

Articolo 17

Disposizione finale e transitoria che assicura lo svolgimento delle funzioni da parte delle vecchie commissioni fino all'insediamento della nuova CRA.

Vengono inoltre abrogate la Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 "Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato" e della Legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 "Norme per la qualificazione delle imprese artigiane".

I rapporti e le procedure relative alla concessione e liquidazione dei contributi derivanti dalle normative abrogate, proseguono fino alla loro conclusione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 45, comma secondo, della Costituzione e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, tutela, promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.

2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.

Art. 2

Albo delle imprese artigiane

1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per la iscrizione sono definiti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).

2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione).

3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.

4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per la applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.

5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.

6. La Regione delega alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.

7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Art. 3

Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane

1. Al fine della iscrizione, modificazione, cancellazione nell'Albo, l'interessato presenta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione.

3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 5 della presentazione della comunicazione unica.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o nella separata sezione decorrono dalla data di presentazione della comunicazione unica di cui al comma 2 da parte dell'interessato.

5. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza de-

gli effetti dell'iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella Legge 17 marzo 1993, n. 63.

6. La sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7 per l'avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.

7. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di trenta giorni dalla notizia di cui al comma 3. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato provvede a far conoscere alle imprese interessate l'avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro i successivi trenta giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento, da parte della Commissione regionale per l'artigianato o degli altri enti che abbiano riscontrato l'inesistenza dei requisiti, trasmette la decisione alla impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Art. 4

Comunicazioni in ordine alle modificazioni e cancellazioni dall'Albo

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Ufficio del Registro delle imprese, entro trenta giorni, le comunicazioni in ordine a:

- a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
- b) la cessazione dell'attività;
- c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative e i rela-

tivi proventi spettano alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto delle modalità e procedure della Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 5

Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.

2. La Commissione regionale per l'artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:

- a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) due componenti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative in ambito regionale;
- c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.

3. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione e il Vicepresidente con funzioni vicarie.

4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b) deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.

5. Non si provvede alla costituzione dell'organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita

dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.

7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'articolo 1 della Legge regionale 18 marzo 1985 n. 8 (Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).

8. Al Presidente della Commissione e al Vice Presidente o al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della Legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali).

9. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 5 e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7.

Art. 6

Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali attiva la richiesta al Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'art. 7, di verifica delle iscrizioni o modifiche nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-

tura e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;

- d) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Emilia-Romagna avvalendosi della struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di osservatorio regionale dell'artigianato;
- e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato in particolare quello artistico e tradizionale anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato di cui all'articolo 13;
- f) elabora, insieme alla struttura regionale di cui all'articolo 7, e presenta alla Giunta regionale, un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Emilia-Romagna e i dati relativi all'attività svolta.

2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio Artigianato della Regione.

Art. 7

Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato

1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.

2. Il Servizio:

- a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;
- b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica di impresa artigiana;
- c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali e di cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;
- d) svolge ove necessario sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane; nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.

Art. 8
Vigilanza

1. La Commissione regionale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o altra causa, è nella impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 9
Osservatorio regionale dell'artigianato

1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:

- a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) e la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;
- b) la valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- c) la realizzazione di indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.

Art. 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità

1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.

2. A tal fine la Regione sostiene:

- a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso la realizzazione di giornate dell'artigianato;
- b) la realizzazione di archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all'articolo 5 nonché iniziative volte alla formazione di nuovi professionisti in questi campi;
- c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
- d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- e) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale, e di qualità.

3. La Regione per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo, può intervenire direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, per le imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.

4. I criteri e modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 11
*Nuove imprese artigiane
e sostegno al ricambio generazionale*

1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale ed il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:

- a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- b) introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
- c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.

2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sosterrà in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.

3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 12

Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale promuove e sostiene:

- a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
- b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
- c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
- d) le reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
- e) l'export e l'internazionalizzazione;
- f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio.
- g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.

2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, contro-garanzia e cogaranzia;
- b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati alla erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
- c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
- e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.

3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 13

Progetti promozionali a favore dell'artigianato

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella

programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le Fondazioni e Associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.

3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.

Art. 14

Qualificazione degli insediamenti

1. La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.

2. Per tali interventi la Regione concede contributi agli Enti locali in conto capitale o in conto interessi.

Art. 15

Aiuti di Stato

1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (CE).

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del-

la presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionale di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate:

- a) la Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
- b) la Legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana).

2. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza

e tutela dell'artigianato) sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3.

3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della Legge regionale n. 32 del 2001.

4. I rapporti derivanti dalla applicazione della Legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della Legge regionale n. 20 del 1994.

